

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E DELLE ATTIVITA' CIMITERIALI

## CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge n° 130 del 30 marzo 2001 ed alla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004, ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria (relativi alla sepoltura, ai trasporti funebri, alla concessione di manufatti, alla cremazione, all'affidamento, alla dispersione delle ceneri ed alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi).

### Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
2. In particolare, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento ad altri organi;
3. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

### Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito;
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale;
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o individuati dal presente regolamento;
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
  - a) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - b) la cremazione, nel caso di salma di persona, che abbia espresso in vita la volontà di essere cremata, indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura per le salme di persone i cui familiari risultino in condizione di indigenza previo accertamento dello stato di indigenza da parte del Comune ed anche per le salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - f) l'inumazione decennale di fanciulli (fino a 10 anni);
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate e aggiornate annualmente secondo le norme vigenti;
4. L'Amministrazione Comunale può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso i cimiteri comunali sono pubblicati nelle apposite bacheche:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero, le modalità per l'ingresso e i divieti;
  - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

#### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione delle salme di persone:
  - a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) decedute in seguito ad incidenti in luoghi pubblici o pubblica via;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
2. Il Comune si dota inoltre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienicoconservativo di cadaveri portatori di radioattività;

3. Il deposito di osservazione e l'obitorio devono essere istituiti in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;
4. Tali servizi sono assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

## **CAPITOLO II - CIMITERI**

### **Art. 7 - Cimiteri e disposizioni generali**

1. Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) nei seguenti cimiteri: Calderino, Monte San Giovanni, Montepastore e Monte San Pietro Frazione;
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto agli articoli 101,102,103,104 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 6 della Legge Regionale 19/2004;
3. Ogni cimitero ha :
  - campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, con distinzione, laddove possibile, di campi per inumazione di fanciulli e per inumazione di resti mortali indecomposti;
  - loculi per la tumulazione di salme e/o resti e/o ceneri da dare in concessione a chi ne faccia richiesta avendone diritto ai sensi dell'art. 8;
  - ossari per la tumulazione di ceneri e/o resti ossei da dare in concessione a chi ne faccia richiesta avendone diritto ai sensi dell'art. 8;
4. Compatibilmente con quanto al comma 3, si dato atto che nei cimiteri di Monte San Giovanni, Montepastore e Monte San Pietro Frazione vi sono loculi di proprietà privata.
5. Nel cimitero di Monte Pastore un'area è destinata a Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri in campo comune.
6. Nel cimitero di Monte San Pietro un'area è destinata all'inumazione delle ceneri.

### **Art. 8 - Ammissione nei cimiteri**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) le salme delle persone che abbiano sepolti in uno dei cimiteri del comune coniuge, genitori, figli e/o fratelli;
  - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie di loculi nel cimitero;
  - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
  - f) salme di genitori, figli coniuge, fratelli o sorelle di residenti nel Comune;
  - g) i resti ossei e le ceneri delle persone sopra indicate.

## **Art. 9 - Tipi di sepoltura**

1. Oltre alle tipologie di sepoltura già esistenti in base alle precedenti normative ed ai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:
  - a) inumazione in campo comune per dieci anni e comunque fino a completa mineralizzazione;
  - b) tumulazione in loculi costruiti dal comune e dati in concessione per 30 anni prorogabili per altri 30 anni alle condizioni di cui all'articolo 37;
  - c) tumulazione gratuita in ossario o cinerario comune per resti ossei e/o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione;
  - d) tumulazione in ossari costruiti dal Comune e dati in concessione per 60 anni prorogabili per altri 60 anni alle condizioni di cui all'articolo 37;
  - e) tumulazioni in loculi privati e tombe di famiglia;
  - f) dispersione delle ceneri in apposito campo.

## **Art. 10 - Ossario e cinerario comune**

1. Nei cimiteri di Calderino/Ponterivabella, Monte San Giovanni e Montepastore sono istituiti il cinerario e l'ossario comune per la raccolta e la conservazione collettiva e in perpetuo delle ossa e/o ceneri provenienti da esumazioni, estumulazioni o cremazione di salme per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto a scegliere altra destinazione nonché per le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

## **Art. 11 - Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, da individuarsi nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti e ceneri di persone appartenenti a comunità o religioni, che lo richiedano.

## **Art. 12 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune adotta ai sensi del Regolamento previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004, entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni;
2. Fino all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede a tutti gli adempimenti demandati al piano regolatore stesso da questo regolamento;
3. Ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche consistenti o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPITOLO III - CARATTERISTICHE DEI TIPI DI SEPOLTURA**

### **Art. 13 - Inumazione**

1. L'inumazione consiste nella sepoltura della salma in fosse scavate in terra, dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa;
2. Le inumazioni in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;
4. Ogni fossa deve essere, a cura del Comune, contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
5. Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita, non prima di sei mesi dalla data di inumazione, l'installazione di un copritomba in sostituzione del cippo e/o di una lapide rispondente ai criteri generali da stabilirsi nel Piano Regolatore Cimiteriale;
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa e per il relativo montaggio dovranno rivolgersi a personale esterno. Contestualmente alla consegna dei cippi, i fornitori dovranno consegnare al personale addetto dichiarazione firmata attestante la conformità al Regolamento ed al Piano Regolatore Cimiteriale;
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida agli aventi causa del defunto, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni;
8. I familiari del defunto inumato nei cimiteri del Comune sono tenuti a comunicare al Servizio di Polizia Mortuaria cambi di indirizzo al fine di facilitare l'eventuale invio di avvisi.

#### **Art. 14 - Esumazione**

1. Le salme, sepolte per inumazione, sono esumabili non prima della scadenza di 10 anni dalla loro inumazione;
2. Nel caso in cui la salma sia completamente mineralizzata, le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in altra sepoltura, da effettuarsi in cassette di zinco, o che siano avviate a cremazione;
3. Sulla cassetta contenente le ossa dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa in un ossario o in un loculo, anche se negli stessi siano stati o siano da tumulare un'altra salma o un resto osseo;
4. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in apposito contenitore e sono equiparati ai rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione, oppure, nel caso in cui sia previsto il campo indecomposti, inumato in quest'ultimo. Il residuo periodo di inumazione è di cinque anni, riducibili a due nel caso in cui si faccia ricorso da parte del Comune all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione della salma;
  - b) essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione;
6. Il personale comunale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato;
7. Le esumazioni sono disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari;
8. L'esumazione straordinaria viene eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento della salma ad altra sepoltura;

#### **Art. 15 - Tumulazione**

1. La tumulazione consiste nella sepoltura di salme, resti ossei e ceneri in opere murarie (prevalentemente loculi) costruite dal Comune o dai privati all'interno dei cimiteri del Comune, dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa;
2. E' ammessa la possibilità di tumulazione provvisoria in uno degli appositi loculi non concessi in uso a privati, previo pagamento del corrispettivo così come stabilito dal successivo comma 5;
3. La tumulazione provvisoria può avvenire:
  - a) nel caso in cui debbano essere effettuati lavori di ripristino in tumulazioni occupate;
  - b) in caso di indisponibilità totale di loculi da concedere in uso;
4. La tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero;
6. I costi sostenuti per la tumulazione provvisoria sono totalmente a carico dei privati qualora l'indisponibilità di loculi non sia relativa a tutti i cimiteri del Comune o qualora i lavori di ripristino siano a carico del Comune;
7. I loculi da destinare a tumulazione provvisoria possono essere individuati anche tra quelli già concessi e non occupati da salme, resti mortali o ceneri, previa acquisizione della disponibilità da parte dei titolari la concessione. In tale ipotesi non si prevede il pagamento della tariffa di cui al comma 5;
8. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, rispondenti ai criteri generali da stabilirsi nel Piano Regolatore Cimiteriale;

9. La collocazione della lapide deve avvenire entro tre mesi dalla tumulazione della salma, nel rispetto delle condizioni che seguono:
  - a) per i Cimiteri di Monte San Giovanni e Calderino/Ponterivabella nell'ala nuova le lapidi dovranno essere quelle fornite dal Comune unitamente al loculo, ad eccezione fatta dei loculi resi che, in caso di lapide da sostituire, saranno concessi privi di lapide e la nuova lapide dovrà essere della stessa cromia di quelle già installate;
  - b) sulle stesse potranno essere apposti portafiori e portalampade in materiali cromaticamente compatibili con quelli della lapide stessa. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero;
  - c) è consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
10. I costi del montaggio e smontaggio della lapide dovrà avvenire a spese del concessionario, previa comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria;
11. Le epigrafi da applicare sulle lapidi e le loro eventuali modifiche o aggiunte, devono contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e morte) ed eventuali decorose espressioni brevi;
12. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, previa presentazione del testo contenente la traduzione in italiano al servizio di Polizia Mortuaria;
13. Verranno rimosse le epigrafi non rispondenti a quanto prescritto nel presente regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 12.

#### **Art. 16 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione e sono disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento;
2. I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco o avviate a cremazione;
3. Se gli aventi diritto non presentano domanda di collocazione dei resti ossei o non provvedono al versamento delle rispettive tariffe, gli stessi saranno collocati in ossario comune;
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione, salvo richiesta di cremazione da parte degli aventi diritto. Il periodo di inumazione è di cinque anni, riducibili a due nel caso in cui si faccia ricorso da parte del Comune all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione della salma;
5. L'estumulazione straordinaria può essere eseguita per ordine dell'autorità giudiziaria o, con autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su richiesta dei familiari del defunto per trasferimento della salma in altra sede;
6. Le estumulazioni straordinarie richieste da privati sono soggette al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

### **Art. 17 - Traslazioni**

1. Per traslazione si intende lo spostamento di un feretro, di una cassetta di resti ossei o di urne di ceneri da un loculo o da un ossario ad un altro, all'interno del cimitero o per trasferimento in altro cimitero dello stesso comune o di altro comune, ed è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 285/90;
2. Il trasferimento può essere richiesto solamente da parte degli aventi diritto ed è consentito unicamente per abbinamento in loculi e/o ossari contigui di salme di coniugi o parenti entro il 2° grado e per permettere un più facile accesso alla sepoltura al coniuge o ai parenti entro il 2° grado, purché portatori di handicap o di accertati impedimenti fisici;
3. I richiedenti dovranno in questo caso restituire il manufatto in concessione alle condizioni di cui all'art. 42 e prendere in concessione un nuovo manufatto dietro pagamento della tariffa corrispondente alla nuova concessione.

### **Art. 18 - Oggetti da recuperare**

1. I familiari che ritengano che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare, debbono darne avviso al Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita e debbono possibilmente presenziare all'operazione stessa;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai familiari e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla famiglia e l'altro conservato tra gli atti del Servizio di Polizia Mortuaria;
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Servizio di Polizia Mortuaria che li conserverà per un periodo di sei mesi;
4. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 19 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni di loculi e/o ossari, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o alienarle;
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali;
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni o l'estumulazione ordinaria possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura;

4. Le opere aventi valore artistico o storico, non reclamate dagli aventi diritto, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPITOLO IV - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 20 - Cremazione**

1. La Cremazione è l'incenerimento della salma, dei resti mortali o ossei del defunto;
2. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale di un impianto convenzionato;
3. La cremazione di cadaveri, resti mortali e ossei deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, previo accertamento della morte effettuato dal medico certificatore in base alle vigenti disposizioni, sulla base della volontà del defunto espressa dallo stesso tramite una disposizione testamentaria. In mancanza di questa la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;
4. Per le ossa indistinte contenute in ossario comune è il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a disporre la cremazione.

### **Art. 21 - Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, dal nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 130/2001;
2. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie, dopo un periodo di 10 anni, o di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, della Legge Regionale 19/2004;
3. Sull'esterno del contenitore dei resti mortali e ossei cremati dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e morte del defunto;
4. Per la cremazione di resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

### **Art. 22 - Modalità di trasporto delle urne cinerarie**

1. Fatta salva diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria, il trasporto delle urne contenenti ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

### **Art. 23 - Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
  - a) Tumulata:
    - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
  - b) Inumata in area cimiteriale:
    - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale appositamente denominata ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
    - la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali, fino alla durata massima di 10 anni;
    - le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono essere tra loro separate da congrui spazi; è d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
    - ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da un cippo o lapide, croce, ricordo, simbolo, secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del presente Regolamento con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
    - l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
    - il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
  - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al seguente articolo 26.

### **Art. 24 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri consiste nella possibilità di disperdere, in natura le ceneri cremate di un defunto;
2. Nel cimitero di Montepastore è collocato il giardino delle rimembranze in cui è possibile effettuare la dispersione delle ceneri.

### **Art. 25 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto;
2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;
3. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
4. La volontà del defunto può essere espressa tramite disposizione testamentaria, dichiarazione autografa, dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazioni legalmente riconosciute per la cremazione, dichiarazione ritualmente resa di fronte a Pubblici Ufficiali. In assenza, la volontà del defunto può essere provata anche mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma autenticata;

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
  - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
  - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri (persona indicata dal defunto o in mancanza coniuge, figli, altri familiari aventi diritto, esecutore testamentario, Legale Rappresentante di associazioni per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune o personale delle imprese che esercitano attività funebre);
  - c) del luogo, solo sul territorio regionale, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 (area cimiteriale appositamente individuata; area privata, aperta e con il consenso del proprietario; cinerario comune; in montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitati; in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei tratti liberi da natanti e manufatti; nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva nei tratti liberi da natanti e manufatti; nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti; in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi);
6. La richiesta deve essere inoltre corredata da:
  - a) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - b) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
7. L'autorizzazione dovrà indicare:
  - a) la persona incaricata di eseguire la dispersione;
  - b) il luogo, anche sommariamente individuato, nel caso di dispersione in natura ove avverrà la dispersione delle ceneri;
8. La dispersione delle ceneri è comunque sempre vietata su pozzi ed altre fonti di approvvigionamento utilizzate a fini idropotabili.

#### **Art. 26 - Affidamento personale delle ceneri**

1. L'affidamento personale delle ceneri consiste nella presa in carico da parte di una persona, come di seguito individuata, di un'urna contenente le ceneri di un defunto.

#### **Art. 27 - Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri**

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto;
2. La volontà del defunto può essere espressa tramite disposizione testamentaria, dichiarazione autografa, dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazioni legalmente riconosciute per la cremazione, dichiarazione ritualmente resa di fronte a Pubblici Ufficiali. In assenza, la volontà del defunto può essere provata anche mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, di fonte a pubblici ufficiali, con firma autenticata;
3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero; è vietata la consegna e l'affidamento a soggetti privati di ceneri precedentemente tumulate in contenitori costruiti in materiali biodegradabili;
5. I soggetti che vogliono richiedere l'affidamento presentano al Comune, ove l'urna verrà stabilmente collocata, richiesta di affidamento personale, che dovrà contenere:
  - a) i dati identificativi del defunto;
  - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
  - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
  - f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
  - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
  - h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto;
7. Ogni affidamento di urna cineraria ed ogni variazione successiva devono essere registrati, anche in modo informatico, con l'indicazione:
  - a) per gli affidamenti autorizzati: dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
  - b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
  - c) per i recessi dall'affidamento: del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
  - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate;
8. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

#### **Art. 28 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari**

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere conservata in luogo atto a garantirla contro ogni profanazione;
2. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

#### **Art. 29 - Controlli e sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali).

#### **Art. 30 - Informazione ai cittadini**

1. Il Comune di Monte San Pietro promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie e sui relativi costi, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

### **CAPITOLO V - NORME CIMITERIALI**

#### **Art. 31 - Apertura al pubblico dei cimiteri comunali**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco;
2. L'orario di apertura al pubblico è reso noto con avvisi affissi presso i cimiteri e con ogni altro mezzo idoneo a garantire la massima informazione alla cittadinanza.

#### **Art. 32 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare esclusivamente a piedi;
2. Alle persone con difficoltà deambulatorie può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, previa autorizzazione del Servizio di Polizia Mortuaria;
3. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, fatta eccezione per i non vedenti;
  - b) alle persone in condizioni non adeguate al luogo;
  - c) a tutti coloro che all'interno del cimitero intendono svolgere attività di questua, commerciali o simili.

#### **Art. 33 - Divieti speciali**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
  - a) tenere contegno chiassoso;
  - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, lapidi, piante;
  - c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
  - d) accumulare neve sui tumuli;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- j) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 34 - Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

#### **Art. 35 - Deposizioni e coltivazione di fiori e arbusti sulle tombe**

1. Sulle tombe è consentita la deposizione di fiori recisi, corone e ghirlande, nonché la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive (massimo m. 1,00), non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali;
2. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte;
3. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare, previa comunicazione trasmessa ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata presso la sepoltura, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro entro un periodo prefissato.

#### **Art. 36 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., non conformi da quanto previsto nel presente regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 12 o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti non conformi a quanto previsto nel presente regolamento;
3. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa comunicazione diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata presso la sepoltura.

### **CAPITOLO VI - CONCESSIONI**

#### **Art. 37 - Concessioni**

1. Nei cimiteri sono costruiti, a cura del Comune, ossari e loculi che il Comune cede in concessione ai privati dietro pagamento del corrispettivo fissato annualmente dalla Giunta Comunale;
2. I manufatti concessi in uso sono costituiti da sepolture quali loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, cappelle e simili.

### **Art. 38 - Provvedimento di concessione**

1. L'atto di concessione del diritto d'uso di manufatti è predisposto dal Servizio di Polizia Mortuaria. Tale atto contiene l'individuazione del manufatto, le condizioni, le norme d'uso ed in particolare individua:
  - a) l'ubicazione del manufatto oggetto della concessione;
  - b) la durata della concessione;
  - c) a/e persona/e o, nel caso di Enti, e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie;
  - d) le salme, i resti o le ceneri destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dall'organo comunale competente e vigenti al momento della sottoscrizione della concessione;
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art. 39 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi della normativa vigente;
2. La durata della concessione è fissata:
  - a) in 60 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie rinnovabili alla scadenza per ulteriori 60 anni previo pagamento della tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo;
  - b) in 30 anni per i loculi, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 30 anni previo pagamento della tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo;
3. La concessione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto o dalla data di sepoltura, se antecedente;
4. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca di cui all'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

### **Art. 40 - Condizioni per il rilascio delle concessioni**

1. La concessione dei manufatti può avvenire solo in presenza di salma, resti ossei o ceneri;
2. Le concessioni possono essere rilasciate agli aventi causa di salme, resti e ceneri indicati all'art. 8 del presente regolamento;
3. Ai fini del presente articolo, è equiparato al coniuge il convivente more uxorio che, al momento della presentazione della domanda, figura iscritto nel medesimo stato di famiglia anagrafico da almeno un anno. La dichiarazione di convivenza deve essere resa mediante autocertificazione ed è accertata dal Servizio di Polizia Mortuaria con le modalità previste dal DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);
4. In deroga a quanto stabilito al primo comma, è consentita la concessione di manufatti a viventi nelle seguenti ipotesi:
  - a) in presenza di malati terminali;
  - b) a favore del richiedente di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado;
  - c) a favore del richiedente di età superiore a 65 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 1° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto;
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 41 - Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura i soggetti che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro 12 mesi, al Servizio di Polizia Mortuaria designando tra gli aventi diritto uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune;
2. La richiesta deve essere inoltrata con le modalità previste dal DPR 445/2000 e deve essere corredata dalla dichiarazione di successione o idonea certificazione;
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni.

#### **Art. 42 - Rinuncia a concessione cimiteriale**

1. Il titolare di una concessione e gli aventi diritto hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di apposita dichiarazione al Servizio di Polizia Mortuaria, nei termini di cui all'art. 17 se trattasi di traslazioni, da accettarsi da parte del Comune;
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di sepoltura solo a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti oppure quando la sepoltura non sia stata occupata;

3. L'atto di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per avente diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione ai sensi del Codice Civile;
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni;
5. I loculi, tombe o cellette ossario, interessate all'estumulazione fatta su richiesta dei familiari per trasferire la salma o i resti mortali in altra sede ed autorizzati ai sensi del presente regolamento o rinunciati non ancora utilizzati, tornano di diritto a piena proprietà del Comune. Saranno tuttavia assicurati al precedente concessionario i seguenti rimborsi:
  - 1) se la richiesta di estumulazione e/o la rinuncia al loculo/ossario avviene entro un anno si rimborsa il valore pagato;
  - 2) se la richiesta di estumulazione e/o la rinuncia al loculo/ossario avviene oltre il primo anno il rimborso viene così determinato: prezzo della concessione vigente diviso gli anni complessivi di durata della concessione moltiplicato per gli anni interi residui della concessione. Per i loculi/ossari a concessione perpetua la durata della concessione dalla quale determinare il rimborso viene stabilita in 99 anni e la tariffa vigente per il calcolo è da considerarsi quella di durata minima prevista al momento della rinuncia.

L'importo determinato secondo il punto 2), viene poi decurtato del 20%.

Per i loculi/ossari dati in concessione con lapide fornita dal Comune, se questa è stata utilizzata, l'importo su cui calcolare il rimborso sarà quello relativo alla tariffa senza lapide.

In tutti i casi non saranno rimborsate le spese contrattuali e le tasse pagate e il rimborso verrà concesso successivamente all'avvenuto pagamento di quanto eventualmente dovuto per una nuova concessione e per servizi cimiteriali.

#### **Art. 43 - Norma per le concessioni perpetue**

1. I titolari, o gli aventi diritto, di concessioni perpetue relative a tumulazioni possono richiedere, decorsi trenta anni dalla tumulazione, l'estumulazione della salma e la raccolta dei relativi resti mortali e il riutilizzo del sepolcro per altra salma;
2. In tal caso si costituisce un nuovo rapporto concessorio con l'Amministrazione Comunale, a tempo determinato, di durata pari a quella prevista dall'art. 39 del presente regolamento;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento degli oneri relativi alla nuova concessione ed è tenuto soltanto al pagamento delle spese relative all'estumulazione e alla raccolta e destinazione dei resti mortali.

#### **Art. 44 - Revoca della concessione**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, de I Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, per tutela di opere di interesse storico o artistico o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con provvedimento motivato e previo accertamento dei relativi presupposti;
3. Nel caso in cui il loculo sia già occupato, agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dei cimiteri comunali indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie dalla vecchia tomba alla nuova;
4. Nel caso in cui il loculo oggetto di revoca non sia occupato, è riconosciuto un indennizzo commisurato al periodo residuo di vigenza della concessione e calcolato sulle tariffe vigenti al momento della revoca;
5. In caso di revoca di una concessione, l'Amministrazione notifica il provvedimento al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione presso il cimitero, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 45 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio di Polizia Mortuaria;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio della stabilità delle opere;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato, nonché presso la stessa sepoltura, per la durata di 30 giorni consecutivi;
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti;
4. Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di inerzia degli aventi titolo, verrà disposta la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

#### **Art. 46 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90;

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 47 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione**

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il manufatto concesso in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi.

#### **Art. 48 - Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture private o concesse spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, con riferimento anche alle opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere;
2. Le spese relative sono a carico dei concessionari;
3. In caso di inadempienza, i lavori sono eseguiti a cura del Comune e le spese saranno recuperate a norma di legge a carico degli inadempienti.

### **CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 49 - Obblighi e divieti per il personale che opera nei cimiteri**

1. Il personale comunale che opera all'interno dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, nonché:
  - a) a mantenere un comportamento consono alla caratteristica del luogo;
  - b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

#### **Art. 50 - Registro sepolture**

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, anche con mezzi informatici, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari;
2. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale;
3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo del diritto;
  - e) la natura e la durata della concessione;

- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

#### **Art. 51 - Registro delle operazioni cimiteriali**

1. Per ogni cadavere ricevuto, il Servizio di Polizia Mortuaria ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990, iscrive sopra apposito registro, anche informatico:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

#### **Art. 52 - Presunzioni**

1. Chi fa richiesta dei servizi relativi al presente regolamento si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati;
2. In caso di controversie degli aventi titolo, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue;
3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 53 - Criteri per la determinazione del prezzo di concessione dei manufatti comunali concessi in uso**

1. Il prezzo di concessione dei loculi ed ossari deve essere calcolato in modo da raggiungere la completa copertura del centro di costo delle opere cimiteriali.

#### **Art. 54 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non previste dall'art. 107 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90) o da altra normativa vigente in materia, sono soggette a sanzioni pecuniarie con le modalità previste da apposito "Regolamento di applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali", ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

#### **Art. 55 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, nonché alla Legge Regionale 19/04 e alle leggi e regolamenti in materia.
2. In particolare si fa rinvio alle norme di cui al comma 1 relativamente alle seguenti tematiche:
  - denuncia della causa di morte;
  - accertamenti necroscopici ;
  - adempimenti dell'Ufficio Comunale di Stato Civile;
  - periodo di osservazione dei cadaveri;
  - deposizione di salma nel feretro;
  - autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento;
  - trasporti funebri;
  - modalità di tumulazione e caratteristiche costruttive di loculi, tombe, ossari e simili.

#### **Art. 56 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18/2/2014, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.